Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 giugno 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Puglia

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DI 22 GIUGNO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri tit estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4 **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pu blico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1969-1984. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamen nella TREDICESIMA estrazione eseguita il 15 maggio 198 Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2315)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri tit estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4 **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pu blico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1973-198 Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministra dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Ser sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazio eseguita il 15 maggio 1982; Parte II: Serie sorteggia negli anni precedenti.

(2314)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri tit estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4 **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pu blico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1971-1986. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammor mento nella UNDICESIMA estrazione eseguita il 12 ma gio 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni preceden

(2413)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1982.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1981.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1981, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale, per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% della imposta sul valore aggiunto;

90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è, altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 6.362,74981 %, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a lire 663.429.558.877.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di L. 349.560 milioni per la provincia di Trento e di L. 431.398 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

L'onere derivante dall'attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982, che sarà in-

tegrato mediante riduzione delle somme iscritte al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il citato anno 1982.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1982
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 324

(3060)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 maggio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1980 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed aggiuntive;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1980 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché il funzionamento della relativa commissione d'esame;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al suddetto decreto ministeriale, in particolare sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame;

Sentita la commissione consultiva per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale 28 aprile 1980, nelle premesse precisato, è modificato come appresso:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 3 le parole: « è indetta almeno una sessione » vanno sostituite con le parole « sono indette due sessioni ».

Art. 2.

I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 4 sono così sostituiti:

« La prova scritta di esame si svolge a Roma e nelle altre città indicate nel decreto che indice la sessione di esame. Nello stesso decreto saranno precisate la data e le sedi per la prova scritta.

Presso ciascuna sede di esame, prescelta per la prova scritta, la vigilanza sarà svolta da un apposito comitato presieduto da uno dei due membri effettivi della commissione di esame di cui all'art. 1, a ciò delegato dal presidente della commissione stessa e composto di tre membri delle locali commissioni per l'albo degli agenti di assicurazione di cui all'art. 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48.

La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio della attività di agente di assicurazione.

Per rispondere alle domande inserite nel questionario, ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano ai fini della prova scritta, le garanzie e modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dall'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale, che si svolgerà a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 5, limitatamente alla parte concernente « materie tecniche » è così sostituito:

« *Materie tecniche.*

Così come individuate nel decreto che indice la sessione di esame, limitatamente a tre tra i seguenti rami: vita, infortuni, incendio, furto, responsabilità civile auto e responsabilità civile diversi, si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia e eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto "materie tecniche";

regime di detraibilità fiscale dei premi "vita" e "infortuni" ».

Art. 4.

Nell'allegato *A*, recante lo schema esemplificativo della domanda, dopo il primo comma va aggiunto: « chiede di poter sostenere la prova scritta di esame nella sede di . . . . ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1982

Il Ministro: MARCORA

(3047)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 19 maggio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Oliver Hamlet Jackman, ambasciatore di Barbados, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 19 maggio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Cristos Stremmenos, ambasciatore della Repubblica ellenica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2677)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione denominata « Coldiretti ortofrutticola associati C.O.A. », in Catanzaro, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1982 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Coldiretti ortofrutticola associati - C.O.A. », in Catanzaro, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 98 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2948)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mazzucchelli celluloide di Castiglione Olona (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, con sede in Torviscosa e stabilimento in Venaria, frazione Altessano (Torino), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3054)

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titoli all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1982 agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

497) Associazione volontaria « Croce verde La Misericordia », con sede in Milano;

498) Associazione di pubblica assistenza « Fucecchio - Comprensorio del cuoio e delle calzature », con sede in Fucecchio (Firenze);

499) « S.O.S. Olgiate Comasco - Associazione volontaria », con sede in Olgiate Comasco (Como);

500) « Assistenza pubblica volontaria - Borgotaro-Albareto », con sede in Borgo Val di Taro (Parma);

501) « Associazione assistenza pubblica », con sede in Vignola (Modena);

502) « Fraternita di misericordia di Avellino », con sede in Avellino;

503) « Croce azzurra di S. Giorgio - Delegazione generale lombarda », con sede in Milano;

504) Pubblica assistenza e soccorso « Croce azzurra », con sede in Poviglio (Reggio Emilia);

505) « Croce verde », con sede in Castelfidardo (Ancona);

506) « Fraternita di misericordia di Taranto », con sede in Taranto, frazione Talsano;

507) « Società di pubblica assistenza di Pitelli », con sede in Pitelli (La Spezia);

508) « Fraternita di misericordia di Caltanissetta », con sede in Caltanissetta;

509) « Confraternita di misericordia di Montefoscoli », con sede in Montefoscoli (Pisa);

510) Associazione volontaria di pronto soccorso « Croce ambrosiana di Milano », con sede in Milano;

511) « Volontari assistenza pubblica ciglianese », con sede in Cigliano (Vercelli).

(3009)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1984

A norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, si rende noto che il 25 giugno 1982 la sezione di tesoreria provinciale di Roma inizierà le consegne, alla coesistente filiale della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1984, da rilasciare in dipendenza di sottoscrizioni in contanti.

(3065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 16 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1366,450	1366,450	—	1366,450	1366,50	1366,40	1366,550	1366,450	1366,450	—
Dollaro canadese	1070,700	1070,700	—	1070,700	1069,50	1070,65	1071,500	1070,700	1070,700	—
Marco germanico	562,050	562,050	—	562,050	562,45	562 —	562,180	562,050	562,050	—
Fiorino olandese	508,980	508,980	—	508,980	508,20	508,95	509 —	508,980	508,980	—
Franco belga	29,317	29,317	—	29,317	29,40	29,30	29,315	29,317	29,317	—
Franco francese	202,820	202,820	—	202,820	202,65	202,80	202,900	202,820	202,820	—
Lira sterlina	2395,500	2395,500	—	2395,500	2400 —	2395,40	2397 —	2395,500	2395,500	—
Lira irlandese	1929 —	1929 —	—	1929 —	1930 —	—	1930 —	1929 —	1929 —	—
Corona danese	162,670	162,670	—	162,670	162,80	162,65	162,750	162,670	162,670	—
Corona norvegese	220,520	220,520	—	220,520	221 —	220,50	220,600	220,520	220,520	—
Corona svedese	226,550	226,550	—	226,550	227 —	226,50	226,650	226,550	226,550	—
Franco svizzero	653,450	653,450	—	653,450	656 —	653,40	653,341	653,450	653,450	—
Scellino austriaco	79,715	79,715	—	79,715	79,75	79,70	79,730	79,715	79,715	—
Escudo portoghese	17,200	17,200	—	17,200	18,50	17,15	19 —	17,200	17,200	—
Peseta spagnola	12,446	12,446	—	12,446	12,45	12,45	12,454	12,446	12,446	—
Yen giapponese	5,403	5,403	—	5,403	5,40	5,39	5,406	5,403	5,403	—
E.C.U.	1326,710	1326,710	—	1326,710	—	—	1326,710	1326,710	1326,710	—

Media dei titoli del 16 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,475
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	98,250
» 5,50% » » 1968-83	98,200
» 5,50% » » 1969-84	85,825
» 6% » » 1970-85	81,975
» 6% » » 1971-86	77,050
» 6% » » 1972-87	78,900
» 9% » » 1975-90	74,525
» 9% » » 1976-91	70,600
» 10% » » 1977-92	76,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,875
» » » » 1-10-1979/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,900
» » » » 1-10-1980/83	99,825
» » » » 1- 9-1981/83	99,875
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,775
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,650
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,575
» » » 18% 1- 7-1983	99,600
» » » 12% 1-10-1983	90,675
» » » 12% 1- 1-1984	88,775
» » » 12% 1- 4-1984	87,100
» » » 12% 1-10-1984	85,525
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1366,500
Dollaro canadese	1071,100
Marco germanico	562,115
Fiorino olandese	508,990
Franco belga	29,316
Franco francese	202,860
Lira sterlina	2396,250
Lira irlandese	1929,500
Corona danese	162,710
Corona norvegese	220,560
Corona svedese	226,600
Franco svizzero	653,395
Scellino austriaco	79,722
Escudo portoghese	18,100
Peseta spagnola	12,450
Yen giapponese	5,404
E.C.U.	1326,710

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 17 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1374,70	1374,70	1374,75	1374,70	1375 —	1374,65	1374,80	1374,70	1374,70	—
Dollaro canadese	1069 —	1069 —	1070 —	1069 —	1069,50	1069 —	1068,20	1069 —	1069 —	—
Marco germanico	561,90	561,90	562,25	561,90	562,45	561,85	562 —	561,90	561,90	—
Fiorino olandese	509,08	509,08	509 —	509,08	508,20	509,10	509,16	509,08	509,08	—
Franco belga	29,279	29,279	29,30	29,279	29,40	29,25	292,87	29,279	29,279	—
Franco francese	202,44	202,44	202,35	202,44	202,65	202,45	202,47	202,44	202,44	—
Lira sterlina	2400,60	2400,60	2402 —	2400,60	2406,25	2400,60	2401,75	2400,60	2400,60	—
Lira irlandese	1931 —	1931 —	1931 —	1931 —	1930 —	—	1929 —	1931 —	1931 —	—
Corona danese	162,63	162,63	162,70	162,63	162,80	162,60	162,63	162,63	162,63	—
Corona norvegese	220,75	220,75	220,70	220,75	221 —	220,70	220,80	220,75	220,75	—
Corona svedese	226,88	226,88	227 —	226,88	227 —	226,90	226,95	226,88	226,88	—
Franco svizzero	650,39	650,39	651,50	650,39	656 —	650,40	650,35	650,39	650,39	—
Scellino austriaco	79,709	79,709	79,80	79,709	79,75	79,65	79,69	79,709	79,709	—
Escudo portoghese	16,80	16,80	16,65	16,80	18,50	16,70	16,90	16,80	16,80	—
Peseta spagnola	12,423	12,423	12,42	12,423	12,45	12,40	12,4280	12,423	12,423	—
Yen giapponese	5,399	5,399	5,41	5,399	5,40	5,40	5,3980	5,399	5,399	—
E.C.U.	1326,44	1326,44	—	1326,44	—	—	1326,44	1326,44	1326,44	—

Media dei titoli del 17 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,475
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,250
» 5,50 % » » 1968-83	98,200
» 5,50 % » » 1969-84	85,825
» 6 % » » 1970-85	81,975
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,900
» 9 % » » 1975-90	74,525
» 9 % » » 1976-91	70,600
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,600
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,875
» » » » 1-10-1979/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,875
» » » » 1-10-1980/83	99,825
» » » » 1- 9-1981/83	99,875
» » » » 1-10-1981/83	99,775
» » » » 1-11-1981/83	98,800
» » » » 1- 3-1981/84	98,450
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,575
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,675
» » » 12 % 1- 1-1984	88,775
» » » 12 % 1- 4-1984	87,125
» » » 12 % 1-10-1984	85,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1374,75
Dollaro canadese	1068,60
Marco germanico	561,95
Fiorino olandese	509,12
Franco belga	29,283
Franco francese	202,455
Lira sterlina	2401,175
Lira irlandese	1930 —
Corona danese	162,63
Corona norvegese	220,775
Corona svedese	226,915
Franco svizzero	650,37
Scellino austriaco	79,699
Escudo portoghese	16,85
Peseta spagnola	12,425
Yen giapponese	5,398
E.C.U.	1326,44

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1967 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al dott. De Blasiis Michele per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1968, pagina 8, prima colonna, ventunesimo nominativo dei cavalieri - Presidenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al mar. magg. aiutante Grosso Maurizio per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982, pagina 33, quarta colonna, terzo nominativo dei cavalieri - Ministero della difesa - normali.

(3000)

REGIONE BASILICATA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Matera

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di delega delle funzioni per la protezione delle bellezze naturali;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 settembre 1977 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Matera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Matera;

Considerato che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al competente dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerate le caratteristiche paesistiche del lago di S. Giuliano e della zona di Picciano e di Timmari con il loro ambiente naturale e della particolare configurazione orografica e paesistica del fiume Bradano e del torrente Gravina;

Ritenuta la necessità di procedere a tale vincolo per salvaguardare un'area verde di notevole interesse e di uso collettivo;

Su conforme parere della giunta regionale;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Matera ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal lago S. Giuliano; fiume Bradano; linea a 300 (trecento) metri sulla sponda sinistra parallela al torrente Gravina di Picciano fino al confine col comune di Gravina di Puglia; confine col comune di Grottole fino al fiume Bradano; fiume Bradano; lago S. Giuliano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 9 del 12 luglio 1974 nel Bollettino ufficiale della regione insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica beni ambientali curerà che il comune di Matera provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusto art. 4 della legge precitata.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica beni ambientali comunicherà al presidente della giunta regionale la data della affissione del Bollettino ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Potenza, addì 10 febbraio 1979

Il presidente: VERRASTRO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno 27 (ventisette) del mese di settembre, alle ore 18, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera, si é riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(*Omissis*).

La commissione conformemente a quanto stabilito nella seduta del 9 settembre 1977 prende in esame quanto scritto al n. 1) dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Tenuto conto anche che la regione Basilicata ha già decretato, per una parte della zona presso il lago di S. Giuliano, l'istituzione di un'oasi faunistica, decide di esprimere parere favorevole alla iscrizione **fra le località di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la zona del comune di Matera compresa nella seguente perimetrazione:**

partendo dal lago di S. Giuliano; fiume Bradano; linea a 300 (trecento) metri sulla sponda sinistra parallela al torrente Gravina di Picciano fino al confine col comune di Gravina di Puglia, confine col comune di Grottole fino al fiume Bradano; fiume Bradano; lago S. Giuliano.

(*Omissis*).

(3001)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Cares

Con deliberazione 2 aprile 1982, n. 3048, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 843/7 del comune catastale di Cares dal demanio al patrimonio provinciale.

(3010)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, a quattro posti di tecnico esecutivo di ruolo presso l'Università di Camerino

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Camerino, dalla quale risulta che sul contingente locale di 78 unità sono tutt'ora vacanti quattro posti di tecnico esecutivo destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di quattro posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università degli studi di Camerino.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;
2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;
3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;
4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta morale e civile;
7) idoneità fisica all'impiego;
8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) Titoli di servizio fino a punti 4:

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;
2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1;

B) Carichi di famiglia (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15)

per il coniuge a carico: punti 2;
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;
per entrambi i genitori a carico: punti 2;
per un genitore a carico: punti 1.

C) Titolo di studio: (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;
con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;
con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile

desumere attitudini lavorative e professionali di carattere tecnico (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale): fino ad un massimo di: punti 4.

E) Altri eventuali titoli a giudizio della commissione fino ad un massimo di: punti 1.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di aspiranti i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università di Camerino ed assegnati agli istituti, cliniche e servizi generali delle facoltà e del rettorato, in relazione alle attitudini ed alle capacità possedute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1982
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 338

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a .
(provincia di .) il e residente in (provincia di .)
via . . n. . . cap. . . tel. .
chiede di essere ammesso al concorso riservato a quattro posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'Università degli studi di Camerino.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione;

F) di non aver prestato mai servizio pubbliche amministrazioni, oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3);

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, ...

Firma . . . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .).

Visto si autentica per la firma del sig. . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2975)

Concorso riservato, per titoli, a tre posti di coadiutore nelle segreterie universitarie presso l'Università di Camerino

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Camerino, dalla quale risulta che sul contingente locale di 37 unità sono tutt'ora vacanti tre posti di coadiutore destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di tre posti di coadiutore di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Camerino.

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica e professionale all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso allo impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) Titoli di servizio (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1.

B) Carichi di famiglia (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;
per entrambi i genitori a carico: punti 2;
per un genitore a carico: punti 1.

C) Titolo di studio: (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;
con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;
con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative di carattere amministrativo (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale): fino ad un massimo di punti 4.

E) Altri eventuali titoli a giudizio della commissione fino ad un massimo di punti 1.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Camerino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1982
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 371

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito), nato a . . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . cap. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a tre posti di coadiutore di ruolo in prova presso l'Università di Camerino.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

C) di non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3);

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, .

Firma . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .).

Visto si autentica per la firma del sig .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2976)

Concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categori presso l'Università di Camerino per la qualifica di falegname.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Camerino, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di 17 unità sono tutt'ora vacanti tre posti di operaio;

Considerato che le suddette unità vengono così ripartite: un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di falegname, un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista, un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di muratore, destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso, per titoli previo accertamento della idoneità professionale, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti presso l'Università degli studi di Camerino per la qualifica di falegname.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica e professionale all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) *non* essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) Titoli di servizio (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vevusiano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;
2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1.

B) Carichi di famiglia: (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;
per entrambi i genitori a carico: punti 2;
per un genitore a carico: punti 1.

C) Titolo di studio: (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;
con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;
con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) Diplomi o attestati di specializzazione o qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale) fino ad un massimo di: punti 4.

E) Altri eventuali titoli a giudizio della commissione fino ad un massimo di: punti 1.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Prova attitudinale

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, previo superamento di una prova attitudinale da espletare nell'Università di Camerino sulla quale esprimerà il giudizio un comitato presieduto dall'ingegnere dell'ufficio tecnico e composto di due tecnici laureati esperti della materia attinente alla qualifica e del segretario di cui al precedente art. 6, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 482, art. 12.

Art. 8.
Titoli di preferenza nella nomina

A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai specializzati di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la qualifica di falegname, presso l'Università degli studi di Camerino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1982
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 340

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di falegname presso l'Università di Camerino.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;
B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);
C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);
D) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;
E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . . ;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni (3) oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, .

Firma . . . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .).

Visto, si autentica per la firma del sig. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2973)

Concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria presso l'Università di Camerino per la qualifica di elettricista.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Camerino, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di 17 unità sono tutt'ora vacanti tre posti di operaio;
Considerato che le suddette unità vengono così ripartite: un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di falegname, un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista, un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di muratore, destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per titoli previo accertamento della idoneità professionale, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di un posto di operaio qualificato di seconda categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti presso l'Università degli studi di Camerino per la qualifica di elettricista.

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;
2) possesso della licenza di scuola elementare;
3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;
4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cattadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta morale e civile;
7) idoneità fisica e professionale all'impiego;
8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) Titoli di servizio (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno a frazione superiore a sei mesi: punti 1;

B) Carichi di famiglia: (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;

per entrambi i genitori a carico: punti 2;

per un genitore a carico: punti 1.

C) Titolo di studio: (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;

con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;

con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale) fino ad un massimo di: punti 4.

E) Altri eventuali titoli a giudizio della commissione fino ad un massimo di: punti 1.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Prova attitudinale

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, previo superamento di una prova attitudinale da espletare nell'Università di Camerino sulla quale esprimerà il giudizio un comitato presieduto dall'ingegnere dell'ufficio tecnico e composto di due tecnici laureati esperti della materia attinente alla qualifica e del segretario di cui al precedente art. 6, in conformità di quanto disposto dalla legge 482, art. 12.

Art. 8.

Titoli di preferenza nella nomina

A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù della norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori, saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai qualificati di seconda categoria in prova nel ruolo degli operai parmanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la qualifica di elettricista, presso l'Università degli studi di Camerino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1982
Registro n. 74 *Istruzione, foglio* 341

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . c.a.p. . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista presso l'Università di Camerino.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni (3) oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, ...

Firma . . . . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .).

Visto si autentica per la firma del sig. . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2972)

Concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria presso l'Università di Camerino per la qualifica di muratore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Camerino, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di 17 unità sono tutt'ora vacanti tre posti di operaio;
Considerato che le suddette unità vengono così ripartite: un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di falegname, un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista, un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di muratore, destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di un posto di operaio comune di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti presso l'Università degli studi di Camerino per la qualifica di muratore.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;
2) possesso della licenza di scuola elementare;
3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;
4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta morale e civile;
7) idoneità fisica all'impiego;
8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) Titoli di servizio (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonchè presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1;

B) Carichi di famiglia (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purchè inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;
per entrambi i genitori a carico: punti 2;
per un genitore a carico: punti 1.

C) Titolo di studio: (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;
con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;
con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere le attitudini lavorative inerenti alla qualifica. (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale) fino ad un massimo di: punti 4.

E) Altri eventuali titoli a giudizio della commissione fino ad un massimo di: punti 1.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori sarano invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di aspiranti i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai comuni di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la qualifica di muratore, presso l'Università degli studi di Camerino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: Bodrato

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1982
Registro, n. 74 *Istruzione, foglio n.* 342

Allegato *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma

Il sottoscritto . . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito (nato a . . . (provincia di) . . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . . n. . . cap. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso riservato ad un posto di operaio comune di terza ctg. per la qualifica di muratore presso l'Università degli studi di Camerino.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni (3) oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, ...

Firma . . . . . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .).

Visto si autentica per la firma del sig. . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; *ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti*;

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2971)

Concorso riservato, per titoli, a cinque posti di bidello, custode e usciere di ruolo presso l'Università di Camerino

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Camerino, dalla quale risulta che sul contingente locale di quarantacinque unità sono tutt'ora vacanti cinque posti di bidello, custode e usciere destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di cinque posti di bidello, custode e usciere in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso l'Università di Camerino.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) Titoli di servizio (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1;

B) Carichi di famiglia (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;

per entrambi i genitori a carico: punti 2;

per un genitore a carico: punti 1.

C) Titolo di studio: (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;

con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;

con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale fino ad un massimo di: punti 4.

E) Altri eventuali titoli a giudizio della commissione fino ad un massimo di: punti 1.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge numero 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati bidelli, custodi ed uscieri in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso l'Università di Camerino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1982
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 339

ALLEGATO A

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . . n. . c.a.p. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a cinque posti di bidello, custode ed usciere, di ruolo in prova presso l'Università di Camerino.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di scuola elementare;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni (3) oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni);

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68.

2) . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, . . .

Firma . . . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .).

Visto si autentica per la firma del sig. . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti;

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2974)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Esclusione di un nominativo dalla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1977.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1982, in esecuzione della sentenza n. 77 Reg. Sent. del 28 gennaio 1981 del tribunale amministrativo regionale della Campania, la riserva, formulata all'atto dell'ammissione del dott. Fabrizio Maffettone all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1977, è sciolta in senso negativo e per l'effetto lo stesso non può essere inserito nella graduatoria degli idonei relativa all'esame menzionato.

(2978)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28, IN LEGNAGO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia presso lo stabilimento di Nogara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia presso lo stabilimento di Nogara.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

(457/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 75, IN ACQUI TERME

Aumento del numero di alcuni posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di O.R.L.;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a tre).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

(454/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(453/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 167 del 19 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1-23 - Presidio ospedale « Maria Vittoria », in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico presso il servizio di anatomia ed istologia patologica, di puericultrice, di infermiere generico e di capo sala.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 72 - Ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia, in Tortona: Concorso pubblico a posti di infermiere/a professionale vacanti nell'organico dell'U.S.L. n. 72 di Tortona ed elevazione del numero dei posti da ventitre a ventotto.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, in Roma: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a posti di archivista-dattilografo alla classe iniziale.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1982, n. **15**.

Intervento straordinario di sistemazione idrogeologica nel territorio della comunità montana Comelico-Sappada.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 4 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di effettuare un intervento straordinario di sistemazione idrogeologica nei comuni di S. Stefano di Cadore e S. Pietro di Cadore della comunità montana Comelico-Sappada è stanziata la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

L'intervento di cui al precedente articolo è previsto per lo sgombero del materiale di frana caduto in prossimità della miniera piombo-zincifera di Salafossa in data 6 agosto 1980, nonché per la realizzazione delle opere di difesa passiva atte ad assicurare protezione all'insediamento industriale, alla sottostante strada statale n. 355 e alla sponda sinistra del torrente Cordevole di Val Visdende.

Art. 3.

Per la realizzazione dell'intervento la comunità montana Comelico-Sappada presenterà, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il progetto di sistemazione idrogeologica della zona interessata.

Il progetto è approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

Il progetto deve prevedere che la effettuazione delle opere avvenga per stralci funzionali in concomitanza con l'esecuzione, da parte della società proprietaria della miniera, dei necessari lavori di riassetto dei fabbricati e di riattivazione degli impianti e dei macchinari danneggiati dalla frana.

L'appalto dei lavori avverrà dopo che tra la comunità montana e la società proprietaria della miniera sarà stata stipulata una convenzione che preveda l'impegno a iniziare i lavori di sgombero dei materiali di frana e delle opere di consolidamento e ad avviare gli impianti entro due mesi dalla fine degli stessi lavori di ripristino. La medesima convenzione deve prevedere anche le penalità da applicarsi in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dalla società proprietaria della miniera.

Per il finanziamento dei lavori di cui alla presente legge si applica quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

Art. 4.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 5.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio 1982 di L. 1.500.000.000 la giunta regionale è autorizzata a contrarre con apposito istituto di credito un mutuo della durata massima di anni 20 al saggio massimo del 20 per cento.

Alla copertura dell'onere di ammortamento del mutuo di cui al comma precedente a decorrere dall'esercizio 1983 si provvede mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX del bilancio pluriennale 1982-84.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 051005010. — Prestiti a lungo termine per spese di investimento	1.500.000.000	1.500.000.000
SPESA		
Variazioni in aumento:		
Cap. 012101480. — Intervento straordinario di sistemazione idrogeologica nel territorio della comunità montana Comelico-Sappada (capitolo di nuova istituzione) . .	1.500.000.000	1.500.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 aprile 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1982, n. **16**.

Nuova disciplina dei corsi di orientamento musicale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 4 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge, beneficiari

La regione Veneto, in applicazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, finanzia corsi di orientamento musicale, di tipo corale, strumentale e bandistico, promossi da enti locali territoriali, ovvero da enti, associazioni e istituzioni musicali costituiti con atto pubblico, la cui attività relativa all'orientamento musicale risulti da regolare statuto.

Gli enti locali territoriali possono avvalersi della colaborazione degli enti, associazioni e istituzioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande degli enti promotori dovranno pervenire al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al distretto scolastico competente per territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, accompagnate da:

previsione di massima nel numero degli allievi per ogni singolo corso, con l'indicazione dell'insegnante preposto;

preventivo di spesa.

Le domande dovranno contenere inoltre precise indicazioni sul numero e tipo dei corsi, sul calendario e il numero delle ore di insegnamento, nonché sulla sede nella quale verranno impartite le lezioni.

I corsi dovranno avere inizio entro il 30 ottobre e conclusione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 3.
Approvazione e finanziamento dei corsi

La giunta regionale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, l'approvazione dei corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico, e l'assegnazione del finanziamento, da determinarsi, per ciascun corso, tenuto conto della distribuzione territoriale delle iniziative, dei soggetti promotori e del numero degli allievi.

La frequenza ai corsi è gratuita.

Il finanziamento riguarderà il compenso ai docenti, in rapporto al numero delle ore di insegnamento, e un contributo per i sussidi didattici.

Gli enti interessati dovranno inviare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei corsi, la dichiarazione di accettazione degli stessi, impegnandosi a svolgerli alle condizioni contenute nella comunicazione, nonché l'elenco degli allievi di ogni singolo corso.

L'erogazione del finanziamento avverrà, per il 25 per cento, appena sarà pervenuta alla giunta la dichiarazione di accettazione di cui al comma precedente; per il 50 per cento entro il 31 gennaio dell'anno di corso; il restante 25 per cento sarà erogato dopo la presentazione del consuntivo idoneamente documentato dello svolgimento dei corsi.

La giunta regionale disporrà le ispezioni e i controlli sul regolare svolgimento dei corsi, avvalendosi anche, con apposita convenzione, della collaborazione degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, nonché attraverso la compilazione periodica di statistiche di frequenza.

In relazione alle risultanze delle ispezioni la giunta regionale potrà disporre la revoca del corso e il recupero anche parziale del finanziamento.

Le somme non erogate per effetto della non accettazione di corsi e quelle recuperate a norma del comma precedente saranno utilizzate dalla giunta regionale per ulteriori finanziamenti dei sussidi didattici.

Art. 4.
Conferimento degli incarichi di insegnamento

L'incarico per l'insegnamento è conferito dall'ente locale con apposita deliberazione, o dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'art. 1, mediante convenzione.

La scelta dei docenti avviene a cura degli enti promotori tenuto conto dei requisiti generali, della riconosciuta esperienza e della valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Art. 5.
Norme esecutive

La giunta regionale fornirà mediante circolare le opportune istruzioni applicative della presente legge in ordine a:

età degli allievi;
programma dei corsi;
ore di insegnamento settimanale e durata complessiva dei corsi;
requisiti dei docenti di cui al secondo comma dell'art. 4;
limiti di orario di insegnamento;
numero minimo degli allievi per corso;
natura del rapporto di lavoro tra i docenti e gli enti e associazioni promotori dei corsi;
ordine di priorità nei finanziamenti dei sussidi didattici;
registro di presenza e controlli generali;
modalità di rendicontazione.

Art. 6.
Duranta dei corsi

La durata dei corsi, che si articoleranno di norma in cicli di tre anni non potrà essere inferiore ai sei mesi.

Al termine del ciclo triennale di insegnamento, gli enti promotori rilasceranno un apposito attestato agli allievi, che abbiano frequentato con assiduità e profitto le lezioni e abbiano superato l'esame finale.

Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali

Limitatamente all'anno 1982, i termini previsti dall'art. 2, primo comma, per la presentazione delle domande e dall'art. 3, primo comma, per l'approvazione e il finanziamento dei corsi sono rispettivamente fissati al quarantacinquesimo giorno e al novantesimo giorno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

E' abrogata la legge regionale 8 maggio 1980, n. 49.

Art. 8.
Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1982, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 054005193, «Spese per corsi di orientamento musicale promossi da enti locali e associazioni musicali», dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Per gli anni successivi al 1982 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio.

Art. 9.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 aprile 1982

BERNINI

(2670)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1982, **n. 8.**

Partecipazione della regione Piemonte alla Società interporto di Torino (S.I.T.O.) S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte — in armonia con gli indirizzi generali del piano di sviluppo e con quelli del piano dei trasporti ed al fine di coordinare la realizzazione delle opere per l'infrastrutturazione del Centro intermodale plurifunzionale per il trattamento delle merci, collegato allo smistamento ferroviario di Orbassano, previsto dall'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 — assume, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge regionale n. 11, una partecipazione azionaria nella S.p.a. S.I.T.O. con sede in Torino.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della S.p.a. S.I.T.O., per un valore complessivo nominale di L. 441.000.000, pari al 49% del capitale sociale, nonché ad acquistare ulteriori quote di partecipazione — per un'ulteriore spesa, fino ad un massimo di L. 661.500.000 — in relazione ad eventuali aumenti di capitale, che fossero deliberati nel corso dell'esercizio 1982, al fine di conservare la propria quota di partecipazione azionaria.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a cedere ad enti locali della Regione e ad aziende di Stato azioni, acquisite o da acquisire ai sensi della presente legge, in misura tale che sia, comunque, assicurata alla regione Piemonte, una quota minima di partecipazione, pari al 19% del capitale della società.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere in relazione alle disponibilità di bilancio previste dalle leggi di approvazione dei bilanci stessi, azioni della S.I.T.O. S.p.a., in relazione

agli aumenti del capitale sociale fino ad un massimo di lire 10 miliardi, per mantenere la propria percentuale di partecipazione nei limiti delle quote di cui ai commi precedenti.

La giunta regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie alla S.p.a. S.I.T.O., per le eventuali necessità di finanziamento, nel limite degli stanziamenti di bilancio annualmente determinati con le leggi di approvazione dei bilanci stessi.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della S.p.a. S.I.T.O., la cui nomina sarà riservata alla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del codice civile, saranno designati dal consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

I consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive dei competenti organi della Regione.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di L. 1.102.500.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 sarà, conseguentemente, istituito apposito capitolo, con la denominazione: « Oneri relativi alla sottoscrizione od all'acquisto di azioni della S.I.T.O. S.p.a. di Torino » e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di lire 1.102.500.000.

Art. 5.

La Regione, mediante apposito provvedimento legislativo, potrà acquistare direttamente le aree necessarie per l'intera struttura intermodale di Orbassano e provvedere ai finanziamenti per l'urbanizzazione primaria, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11.

Ove intervenga l'approvazione di tale legge, la giunta regionale è autorizzata alla cessione dei diritti di superficie alla S.p.a. S.I.T.O., a mezzo di convenzioni che ne definiranno il corrispettivo, tenuto conto degli oneri affrontati dalla Regione.

La S.p.a. S.I.T.O. è delegata alla esecuzione delle urbanizzazioni primarie, e potrà provvedere alla cessione dei diritti di superficie stessi agli operatori.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge, si farà fronte con l'istituzione, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e successivi, di apposito capitolo, con la denominazione « Oneri relativi alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni della S.I.T.O. S.p.a. », i cui stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci.

I proventi derivanti dall'eventuale alienazione delle azioni, deliberata dalla giunta regionale in favore degli enti locali piemontesi e di aziende di Stato, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della presente legge, saranno introitati in apposito capitolo, che sarà istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1982 e successivi, con la denominazione « Proventi connessi all'alienazione di azioni della S.p.a. S.I.T.O. ».

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 marzo 1982

ENRIETTI

(2596)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1982, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, concernente: « Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 14 *del* 7 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:

« Dopo 90 giorni dall'elezione dei consigli comunali facenti parte della comunità montana, il nuovo consiglio della comunità montana è comunque validamente insediato con l'avvenuta designazione dei 2/3 dei suoi componenti da parte degli aventi diritto.

In questo caso per la rappresentanza degli enti che non hanno proceduto alla designazione dei loro rappresentanti si applica l'ultimo comma del precedente art. 3 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 marzo 1982

ENRIETTI

(2597)

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1982, n. 10.

Proroga fino al 30 aprile 1982 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1982, autorizzato con la legge regionale 21 gennaio 1982, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 14 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dalla legge regionale 21 gennaio 1982, n. 3, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1982, è prorogato al 30 aprile 1982.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al precedente comma, si intende estesa alle note di variazione approvate dalla giunta regionale successivamente alla presentazione del bilancio al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 aprile 1982

ENRIETTI

(2598)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1982, n. 14.

Determinazione delle indennità per gli amministratori e sindaci revisori dei conti dell'E.R.S.A.P.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 6 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOVOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gettone di presenza

A tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'E.R.S.A.P., in applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 32 del 28 ottobre 1977, è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, a pari a L. 25.000 lorde, per un massimo di otto sedute mensili, ivi comprese quelle delle commissioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 32 del 28 ottobre 1977 e per non più di una seduta per ciascun giorno.

Art. 2.

Indennità di carica

L'indennità di carica agli amministratori e ai sindaci revisori dei conti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), in applicazione della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, è fissata come segue:

al presidente e ai vice presidenti è assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 90 % e al 60 % dell'indennità di carica prevista per il consigliere regionale;

agli altri componenti il comitato esecutivo e ai restanti membri del consiglio di amministrazione è assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 25 % e al 15 % dell'indennità di carica prevista per il consigliere regionale;

ai sindaci del collegio dei revisori dei conti è assegnata una somma mensile lorda di L. 270.000, maggiorata del 50 % per il presidente.

L'emolumento mensile di ciascun amministratore, risultante dall'indennità di carica di cui al precedente comma, dai gettoni di presenza e da ogni altro compenso di qualsiasi provenienza legato direttamente o indirettamente con l'esercizio dell'incarico, esclusi i rimborsi e le indennità di cui all'art. 3, non può superare, in ogni caso, l'ammontare dell'indennità di carica prevista per il consigliere regionale nella misura percentuale fissata come segue:

presidente: 100 %;
vice presidente: 70 %;
membro comitato esecutivo: 35 %;
restanti membri consiglio di amministrazione: 25 %.

Art. 3.

Rimborso delle spese

A tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'E.R.S.A.P., in applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 32 del 28 ottobre 1977, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate e l'indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

La missione e l'uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal presidente dell'ente o da un membro del comitato esecutivo da lui delegato.

Art. 4.

Decorrenza degli emolumenti e uffici erogatori

La corresponsione delle indennità, gettoni di presenza e rimborso spese di cui alla presente legge decorre dal giorno dell'insediamento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

Alla liquidazione degli emolumenti provvedono i componenti servizi dell'E.R.S.A.P. utilizzando gli stanziamenti appositi, iscritti nel bilancio dell'ente.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 5.

Modificazioni alla legge regionale n. 32 *del* 28 *ottobre* 1977

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32 è sostituito dai seguenti:

« Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'ente che lo convoca e lo presiede, dai due vice presidenti e da altri sei componenti nominati dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, nel nominare i componenti del comitato esecutivo, deve assicurare che metà di essi provenga dai membri di cui alla lettera *b*) del precedente art. 13 e l'altra metà dai membri di cui alla lettera *d*) del medesimo art. 13 ».

L'art. 20 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32 è sostituito dal seguente:

« Per i componenti, comunque nominati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, valgono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Non possono in ogni caso far parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti coloro che ricevono lo stipendio dall'ente — ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art. 13, lettera *c*) della presente legge — o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 aprile 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1982, **n. 15.**

Modifica alla legge regionale 22 giugno 1981, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 6 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il presidente del consiglio regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con società autostradali allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di libero percorso autostradale.

Tali documenti potranno essere usati solo dal consigliere regionale intestario.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 aprile 1982

QUARTA

(2409)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821690)